

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER L'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO AI SENSI DELLA L.R. 37/2007

1. Premessa

Il presente atto stabilisce modalità e criteri per la concessione degli aiuti per le attività di agriturismo di cui all'articolo 18 della legge regionale 37/2007, per un importo complessivo di euro 2.000.000, come previsto dal bilancio regionale del 2008.

Possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente provvedimento i titolari di aziende agrituristiche ricadenti nelle zone A, come definite dal capitolo 3 del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, di seguito denominato per brevità PSR.

Con la concessione degli aiuti in questione si completa il quadro dei finanziamenti al settore dell'agriturismo, già avviato con la misura 311 del PSR nelle zone C e D, come definite dal già citato capitolo 3 del PSR.

Le procedure e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento rispettano l'intensità degli aiuti di cui alla misura 311 del PSR e si rifanno conseguentemente alle procedure e ai criteri già stabiliti per l'attuazione della citata misura 311 del PSR.

In particolare, sono applicate integralmente le norme in materia di investimenti ammissibili di cui alla DGR n. 372 del 7 aprile 2008.

2. Modalità di accesso e localizzazione

Analogamente a quanto previsto per la misura 311 del PSR, la modalità di attuazione del presente provvedimento è a sportello.

L'aiuto previsto dal presente atto può essere concesso solo alle aziende localizzate nelle zone rurali A come risultanti dal PSR.

Le domande di aiuto si devono riferire ad aziende agricole che rispettano entrambi i seguenti requisiti:

- la sede legale è all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria;
- la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata aziendale (di seguito definita SAU) è sul territorio della Liguria.

Le domande di preadesione, presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 1° giugno 2007, devono essere convertite in domande di aiuto, conformemente alle disposizioni di cui al presente atto, entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Le domande di preadesione non convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e di conseguenza archiviate.

3. Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto ammontano complessivamente a euro 2.000.000.

4. Beneficiari

Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente atto gli imprenditori agricoli singoli e associati iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristiche di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 37/2007.

5. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

- 1) ristrutturazione edilizia dei fabbricati aziendali e delle relative pertinenze e allestimento di campeggi per l'attività agrituristica;
- 2) realizzazione e miglioramento di strutture per attività didattiche, sportive, escursionistiche, ricreative e culturali, legate all'attività agricola e alle tradizioni rurali;
- 3) interventi per la qualificazione dell'ospitalità agrituristica;
- 4) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 5) acquisto di arredi, escluso materiale di rapido consumo, per le suddette strutture agrituristiche.

Le iniziative devono essere dimensionate in coerenza con i limiti di attività indicati nell'iscrizione al sopra citato elenco regionale degli operatori agrituristici.

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti che possono essere immediatamente eseguiti al momento della presentazione della domanda di aiuto e pertanto in possesso di tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi e quant'altro debba essere rilasciato prima dell'esecuzione degli investimenti, ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, ambientali, sanitarie e di eventuali altre norme applicabili al caso specifico.

Gli investimenti devono essere realizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

6. Spese ammissibili

Al presente provvedimento si applicano integralmente i criteri per l'ammissibilità delle spese stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 4 aprile 2008.

La costruzione di nuovi immobili non è ammissibile all'aiuto, fatti salvi gli eventuali ampliamenti connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 37/2007.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Vigono altresì le limitazioni e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo.

Inoltre, sono stabilite le seguenti disposizioni:

- 1) non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, all'acquisto di terreni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte.
- 2) sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% degli investimenti, ridotto al 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.
- 3) non sono ammissibili le spese relative a investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali.
- 4) non sono ammissibili a finanziamento le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni;
- 5) non sono concessi aiuti per un importo inferiore a 150 euro.

7. Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le spese relative a investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto.

A questo fine, si intende come data utile per la decorrenza delle spese ammissibili anche la data di presentazione della domanda di preadesione a valere sulla misura 311 del PSR, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 1° giugno 2007.

8. Quantificazione dell'aiuto

Nel rispetto dei massimali per beneficiario definiti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, le percentuali di sostegno pubblico sono le seguenti:
60% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda di pagamento) nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) n. 1698/2005;
50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda di pagamento) in altre zone;
40% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone.

9. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l.r. 37/2007, gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del presente provvedimento, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.

Il beneficiario è altresì obbligato a:

- 1) comunicare preventivamente all'Ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione;
- 2) realizzare l'opera, il progetto o l'intervento nei seguenti tempi pena la decadenza del finanziamento:
 - a) per gli interventi che comprendono opere di ristrutturazione edilizia: entro il 31 dicembre 2010
 - b) per gli altri interventi: entro il 30 giugno del 2010.

10. Controlli, decadenze, revoche e sanzioni

Il beneficiario è soggetto alle norme in materia di controlli, decadenze, revoche e sanzioni di cui agli art. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007.

11. Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

12. Presentazione delle domande

Le domande di adesione al presente provvedimento si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

12.1. Domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria. A questo riguardo, si ricorda che la data di presentazione della domanda di preadesione al PSR, presentata ai sensi della DGR n. n. 563 del 1° giugno 2007, più volte citata, costituisce data di decorrenza delle spese ammissibili, come specificato nel capitolo 7 del presente provvedimento.

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale.

Alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) copia del provvedimento di iscrizione all'albo regionale degli operatori agrituristici;
- 6) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

12.2. Domande di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione delle domande di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalle domande o, nel caso delle domande di pagamento dell'anticipo, a seguito della costituzione delle garanzie necessarie. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fidejussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fidejussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fidejussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;

- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione; nel caso di domande di pagamento di saldo finale : copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica e copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati (se pertinenti).

13. Priorità e criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) investimenti realizzati da aziende agricole che adottano il metodo di produzione biologico o che coltivano prodotti DOP e DOC su almeno il 50% della superficie agricola utilizzata;
- 2) investimenti che determinano un incremento delle dimensioni aziendali di almeno il 20% in termini di giornate di lavoro;
- 3) investimenti realizzati da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

- criterio 1 (azienda con prodotti di qualità): 25%
- criterio 2 (incremento dimensioni aziendali): 50%
- criterio 3 (giovani agricoltori): 25%

In questo modo, una domanda può raggiungere 4 diversi livelli di priorità (dal 25% al 100%) che sono ricondotti a 3 scaglioni. Si rende pertanto necessario definire i seguenti 3 scaglioni:

- a) priorità massima: >50% ;
- b) priorità media: > 25% e =<50%;
- c) priorità bassa: =< 25%;

La procedura di selezione prevede l'individuazione e la quantificazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza sommando i pesi dei requisiti di priorità in possesso del progetto.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

14. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.